

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO - PROFESSIONALE**

In attuazione della Delibera del Direttore Generale della ASL n°5 di  
**868 18/12/2024**  
Oristano n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, viene stipulato il presente contratto, a  
valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano, di seguito denominata "ASL  
di Oristano", con sede legale in Oristano, via Carducci n.35, Cod.  
Fisc. e P.IVA 01258180957 nella persona del Direttore Generale dott.  
Angelo Maria Serusi, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato  
per la carica presso la medesima,

E

Il/la Dott. Dott.ssa, \_\_\_\_\_, di seguito  
denominata "Professionista"

RICHIAMATO

Il Regolamento ASL 5 per il conferimento di incarichi individuali con  
contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art.7, co.6 del D.lgs  
n.165/2001, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 796  
del 05/12/2024;

PREMESSO

• che con deliberazione n.677 del 11/10/2024 la ASL di Oristano, ha  
indetto un "Avviso Pubblico finalizzato all'Acquisizione di  
manifestazioni di interesse per il conferimento incarico libero  
professionale per prestazioni mediche specialistiche in Cardiologia  
ovvero per specializzandi in malattie dell'apparato cardiovascolare  
redatto in conformità all'art.7, comma 6 del D.Lgs. n.165 del 30 marzo

2001 e ss.mm.ii., pubblicato sul sito della ASL n. 5 di Oristano, Albo

Pretorio, settore: "Comunicazioni, Avvisi e Manifestazioni di interesse", dal 11/10/2024 al 18/10/2024;

- che le parti sono concordi nello stipulare un contratto individuale di lavoro di natura libero professionale, senza vincolo di subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile;

- che al fine della presente contrattualizzazione il Professionista risulta in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione specifica correlata alle attività della propria formazione professionale;

- che il Professionista ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, ancorché potenziale, con la ASL di Oristano;

- che le prestazioni professionali, qui di seguito specificate, sono di natura temporanea ed altamente qualificata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

#### **Art. 1 Condizioni generali del contratto e durata**

L'ASL di Oristano ai sensi degli art. 2222 e seguenti del codice civile ed in attuazione di quanto stabilito stipula un contratto individuale di lavoro di natura libero professionale con la Specializzanda in Malattie dell'apparato Cardiovascolare, da destinare alla S.C. Cardiologia e SSD Emodinamica.

La collaborazione di cui al presente incarico libero/professionale è attivata con effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto per il periodo di mesi sei, e comunque entro e non oltre la

durata residua del corso di specializzazione.

Le parti danno atto che il D.L. 30 dicembre 2023 n. 215, art 4 c.4, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, ha previsto la proroga sino al 31.12.2024 dell'applicazione di misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione e che, pertanto, qualora la misura non venisse ulteriormente prorogata il contratto si risolve di diritto alla data del 31/12/2024.

Il presente contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ma consiste nell'esercizio di prestazione professionale ai sensi degli art. 2222 e seguenti del codice civile e pertanto non comporta per il Professionista l'attribuzione di ulteriori trattamenti di natura previdenziale, giuridica e di natura economica. Il Professionista è tenuto a conformare la propria attività professionale agli obiettivi aziendali che saranno a lui declinati dal Direttore della Struttura.

Il Professionista presenterà periodiche relazioni, relative allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, concordate e validate dal Responsabile del sopra citato Servizio e/o da suoi delegati.

**Art. 2 Luogo di svolgimento dell'incarico**

Il luogo di svolgimento dell'incarico è da individuarsi presso il Presidio Ospedaliero di Oristano, S.C. Cardiologia e SSD Emodinamica.

**Art. 3 Oggetto del rapporto contrattuale**

Il Professionista svolge il proprio incarico in qualità di medico

specializzando in Malattie dell'apparato Cardiovascolare.

Al Professionista viene richiesta una costante interazione e collaborazione sinergica con le risorse umane, del comparto e della dirigenza, appartenenti alle diverse categorie professionali, inquadrare nella struttura. L'incarico oggetto del presente contratto e le connesse attività professionali, si collocano nell'ambito di prestazioni professionali qualificate riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di riferimento.

#### **Art. 4 Obiettivi**

L'incarico sarà specificamente teso a garantire l'espletamento del Progetto di "Richiesta personale medico per LEA"

#### **Art. 5 Determinazione del compenso e coperture assicurative**

L'attività svolta è rapportata ad un orario di massimo n°32 ore settimanali, articolate sulla base delle esigenze concordate con il Direttore della S.C. di riferimento, con un compenso orario pari ad euro 60,00, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, oltre all'Iva se dovuta. Il limite orario, calcolato su base mensile, non può essere superato.

Non sono previsti rimborsi spese per eventuali costi sostenuti da professionista durante e/o nell'ambito delle prestazioni ed attività oggetto della collaborazione.

Nessun altro onere o spesa aggiuntiva è posto a carico dell'ASL di Oristano in aggiunta a quanto stabilito dal presente contratto.

Il pagamento si effettua a mezzo di accredito su conto corrente bancario/postale, previa emissione di relativa fattura, e previa

attestazione, da parte del Responsabile dell'attività progettuale, del regolare svolgimento dell'incarico nel periodo di riferimento.

Il Professionista è tenuto a provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità professionale, della quale una copia sarà trasmessa all'ASL 5 prima dell'inizio dell'attività.

**Art. 6 Segreto e tutela della privacy**

Il Professionista è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio, fatte salve in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 in recepimento del Regolamento Europeo GDPR 679/2016.

Il Professionista non può rendere informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura dei quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in ragione della collaborazione con ASL di Oristano.

In relazione alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto libero - professionale in oggetto, il Professionista, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D. Lgs. n°196/03, è responsabile del trattamento dei dati personali/sensibili/sensibilissimi e alla stessa sono affidati i compiti che la legge pone a carico di questa figura.

Il Professionista, nell'ambito di tale incarico, è tenuto al rispetto delle istruzioni regolamenti circolari di riferimento in vigore presso la ASL di Oristano.

**Art. 7 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Il Professionista deve ottemperare agli obblighi di condotta previsti

dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165", ed il "Codice di Comportamento Aziendale" approvato con Deliberazione n° 1 del 03/01/2024 per quanto compatibili con le modalità di svolgimento dell'incarico conferito.

In caso di grave violazione dei predetti obblighi, da considerarsi ad ogni effetto grave inadempimento contrattuale del Professionista incaricato, l'ASL di Oristano potrà risolvere il presente contratto in modo unilaterale e senza preavviso, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La sottoscrizione del presente contratto vale quale sottoscrizione ed accettazione integrale dei termini del citato "Regolamento recante Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", pubblicato al link:

<https://www.asl5oristano.it/wp-content/uploads/2024/01/all.-Deliberazione-del-Direttore-Generale-n.-1-del-03.01.2024.pdf>

#### **Art. 8 Recesso unilaterale**

La ASL di Oristano può recedere prima della scadenza del termine, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, nei seguenti casi:

- successivamente alla stipula del presente contratto siano emersi profili di inidoneità professionale del Professionista tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto o del risultato;
- il Professionista non ponga in essere le prestazioni oggetto dell'incarico, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La ASL di Oristano ha, altresì, facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale, così come previsto dall'art. 2227 del

Codice Civile, comunicandolo al Professionista, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, tramite PEC indicata dal Professionista o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e tenendo indenne lo stesso delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, il Professionista ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.

Costituisce giusta causa di recesso da parte della ASL 5 di Oristano la possibilità di svolgere le attività oggetto del presente contratto tramite personale dipendente, a seguito di nuove assunzione di personale tramite procedure selettive o scorrimento di graduatorie concorsuali.

Il Professionista può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con un preavviso di 15 giorni.

In caso di recesso del Professionista senza preavviso, il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso del Professionista per giusta causa.

Se l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il Professionista ha diritto ad un compenso per l'opera professionale resa in relazione alla riconosciuta utilità dello stesso.

**Art. 9 Risoluzione del contratto**

Il presente contratto, stipulato ai sensi del D.L. 30 dicembre 2023 n. 215, art 4 c.4, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, si risolve di diritto nel caso di conseguimento da parte del professionista della relativa specializzazione.

**Art. 10 Controversie**

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Oristano.

**Art 11 Imposta di Bollo**

L'imposta di bollo è a carico del professionista, e sarà successivamente assolta in modo virtuale da parte dell'azienda previa verifica dell'incasso. Autorizzazione dell'Agenzie delle Entrate Ufficio Territoriale di Oristano n. 21181 del 05/05/2022.

**Art. 12 Rinvio alle norme di Legge**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il presente contratto, redatto in originale e sottoscritto dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è costituito da n. 8 pagine e di n. 12 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale ASL di Oristano

Il Professionista

Dott. Angelo Maria Serusi

Dott./dott.ssa